



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
**AREA RISCHI INDUSTRIALI**

LETTERA CIRCOLARE

Prot. n. DCPST/A4/RS/2300

Roma, 15 settembre 2005

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco LORO SEDI

e, per conoscenza: Alle Prefetture – U.T.G. LORO SEDI

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del  
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
SEDE

**OGGETTO:** Legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Riflessi sulle attività a rischio di incidente rilevante e del settore energetico.

Le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241 introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 riguardano anche i procedimenti di competenza dei Comitati Tecnici Regionali per la Prevenzione Incendi (di seguito CTR) per le attività a rischio di incidente rilevante e dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per alcune attività del settore energetico disciplinate dalla legge 239/2004 (centrali elettriche ed elettrodotti).

Al fine di garantire la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti di prevenzione incendi e l'uniformità nell'attuazione delle disposizioni normative sopracitate, si forniscono i chiarimenti di seguito indicati.

## **A) Attività a rischio di incidente rilevante**

### **1) Avvio del procedimento**

In base all'art. 8 della legge 241/90, come modificato dall'art. 5 della legge 15/2005, il CTR deve comunicare al gestore l'avvio dell'istruttoria di cui all'art. 21 del D.Lgs. 334/99.



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
**AREA RISCHI INDUSTRIALI**

In tale comunicazione devono essere indicati:

- l'amministrazione competente: CTR integrato ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 334/94;
- l'oggetto del procedimento;
- la composizione del gruppo di lavoro incaricato dell'istruttoria preliminare sul rapporto di sicurezza (RdS);
- la persona responsabile del procedimento: il presidente del CTR o il coordinatore del gruppo di lavoro ovvero altro dirigente o funzionario designato dal CTR;
- la data di presentazione dell'istanza;
- la data entro cui l'istruttoria deve essere conclusa e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Si rammenta che in base all'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 334/99 la comunicazione di avvio del procedimento deve essere trasmessa anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero dell'Interno - Area Rischi Industriali, alla Regione, al Prefetto, al Sindaco e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 241/90 l'avvio del procedimento deve essere comunicato anche ad eventuali terzi controinteressati.

Inoltre, per gli stabilimenti/depositi costieri la comunicazione deve essere indirizzata anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna; per gli stabilimenti di produzione/deposito di esplosivi, tale comunicazione deve essere inviata anche al Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale.

## 2) Partecipazione del gestore

Il gestore partecipa all'istruttoria sul RdS ai sensi dell'art.21, comma 5, del D.Lgs. 334/99. In conformità all'art. 10-bis della legge 241/90, introdotto dall'art.6 della legge 15/2005, il CTR, prima della formale adozione di un eventuale provvedimento negativo (sia per la fase nulla osta di fattibilità sia per la fase progetto particolareggiato) comunica tempestivamente al gestore i motivi ostativi alla conclusione favorevole dell'istruttoria. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il gestore ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni ed eventuali documenti.

## 3) Conclusione del procedimento

Per quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 241/90 l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni del gestore deve essere motivato nel provvedimento finale di conclusione dell'istruttoria.



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
**AREA RISCHI INDUSTRIALI**

## **B) Settore energetico**

Per alcune attività del settore energetico, la legge 9 aprile 2002, n. 55, la legge 27 ottobre 2003, n. 290 e la legge 23 agosto 2004, n. 239 prevedono che i procedimenti autorizzativi siano unici e si svolgano tramite l'istituto della Conferenza di Servizi.

Al riguardo, l'art. 14-ter, comma 9, della legge 241/90, come modificato dall'art. 10 della legge 15/2005, stabilisce che *“il provvedimento finale (...) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza”*.

Per quanto sopra, ed in relazione ai contenuti delle lettere circolari prot. DCPST/A4/RA/222 del 4 giugno 2002, DCPST/A4/RA/2800 dell'1 dicembre 2004 e DCPST/A4/RA/1200 del 4 maggio 2005, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco dovranno nominare con sollecitudine il responsabile del procedimento ed esprimere il parere antincendi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione presentata dal soggetto proponente.

### **1) Legge 55/2002: sicurezza del sistema elettrico nazionale e centrali elettriche**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 55/2002 il termine per la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi è di 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del soggetto proponente, corredata dal progetto preliminare e dallo studio di impatto ambientale.

La legge 18 aprile 2003, n. 83 ha prorogato tale termine per un massimo di 90 giorni per l'acquisizione delle integrazioni richieste per la pronuncia sulla compatibilità ambientale (D.P.C.M. 27 dicembre 1988 ).

Il procedimento autorizzativo unico in argomento comprende anche il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59).

### **2) Legge 290/2003: sicurezza del sistema elettrico nazionale ed elettrodotti**

In base all'art. 1-sexies, comma 3, della legge 290/2003, come modificato dalla legge 239/2004, il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo per gli elettrodotti è 120 giorni per i progetti esclusi dalla valutazione di impatto ambientale, di 180 giorni per gli altri.

Al fine di fornire i contributi di competenza istituzionale di questa Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi della legge 241/90 e della legge 239/2004, si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO



# **MINISTERO DELL'INTERNO**

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
**AREA RISCHI INDUSTRIALI**

(MORCONE)